

L'Osservatorio Civile di Bologna

- Preso atto della conversione del D.L. 74/2012 con legge 122/2012;
- considerato quanto disposto dall'art. 67 septies legge 134/2012 che ha esteso la disciplina del citato D.L. ai Comuni di Ferrara e Mantova;
- rilevato che le suddette disposizioni comportano, a seconda dei casi la sospensione dei processi, la sospensione dei termini processuali e/o il rinvio d'ufficio delle udienze;
- considerato che l'applicazione di tali norme comporta notevoli problemi organizzativi che incidono sull'attività di tutti gli operatori (Magistrati, Avvocati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari);
- ritenuto che tali problemi impongono un coordinamento fra tutte le parti, ed in particolare fra la Magistratura, l'Avvocatura e la Cancelleria.
- Si conviene e si sottoscrive il seguente protocollo.

Settore Civile

Giudizi ordinari

Alla luce di quanto disposto al punto 3) art. 6 D.L. 74/2012, così come convertito dalla legge 122/2012, tutte le udienze, ivi comprese quelle relative a giudizi sino al 31.12.2012, per i quali non è prevista l'applicazione di quanto disposto ai punti 1) e 2) del citato DL, già fissate, dovranno essere rinviate a data successiva.

L'Avvocatura si impegna a presenziare comunque a tutte le udienze, facendo rilevare la sussistenza dei requisiti di applicabilità della norma al Magistrato, che in assenza della/e parte/i dovrà disporre rinvio che dovrà essere comunicato da parte della Cancelleria alla/e parte/i non presenti in udienza.

Il diritto al rinvio d'ufficio potrà essere rinunciato esplicitamente mediante dichiarazione che potrà essere effettuata, anche per conto della parte, dal difensore presente in udienza.

In ipotesi di parti contumaci il Giudice dovrà procedere sempre al rinvio dell'udienza.

L'eventuale rinuncia al diritto di rinvio dovrà essere preventivamente comunicata al Collega e al Magistrato mediante e-mail.

La norma si applica alle parti e ai difensori con nomina antecedente al 20/05/2012 che a tale data erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma, come da elenco di seguito riportato, nonché ai Comuni di Ferrara e Mantova, giusto art 67 septies L. 134/2012:

Provincia di Bologna

1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara

1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda

Provincia di Modena

1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Solleria

Provincia di Reggio Emilia

1. Borretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggilo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio

Provincia di Mantova

1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia
14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio

Provincia di Rovigo

1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchela
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta

Con la nozione “sede” si deve intendere per i difensori anche quella secondaria, a condizione che la stessa sia stata comunicata al proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza alla data del 20.5.2012.

Alla luce di quanto disposto al punto 4) art. 6 D.L. 74/2012, così come convertito dalla legge 122/2012, deve intendersi sospeso il decorso di tutti i termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali per i soggetti residenti, con sede operativa o di funzione nei Comuni interessati dal sisma, sino alla data del 31/12/2012.

Pur essendo stata eliminata dalla legge di conversione la possibilità di rinunciare al diritto di sospensione dei termini, tenuto conto che la legge non prevede espressamente la non rinunciabilità di tale diritto, da intendersi pertanto come diritto disponibile, si conviene che su espresso accordo di tutte le parti, da manifestarsi anche in via implicita mediante il semplice deposito di memorie interlocutorie e finali, sia possibile rinunciare ad avvalersi del diritto alla sospensione con la conseguente possibilità di trattazione del giudizio e di prosecuzione dello stesso.

I difensori si impegnano a dare comunicazione al Magistrato di tale decisione a mezzo e-mail e/o istanza anticipata sempre via e-mail a firma congiunta.

In ipotesi di parti contumaci non sarà possibile ritenere valida la rinuncia al diritto di sospensione dei termini, anche qualora tutte le parti costituite si siano pronunciate in tal senso.

In considerazione di quanto disposto nei punti 1) e 2) del citato art 6 Dl 74 2012, pur non essendo espressamente previsto, si ritiene, per una più logica e operativa interpretazione del dettato normativo, che quanto disposto ai punti 3) e 4) in tema di rinvio d'Ufficio e di sospensione dei termini processuali non sia applicabile ai giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è resa nelle forme previste al punto 1) art 6) Dl 74 / 2012

I Giudici potranno comunque valutare caso per caso se concedere alle parti un termine o un rinvio, laddove venisse comprovata l'effettiva impossibilità ad attendere ai propri obblighi conseguente agli eventi sismici di cui al dl 74/2012.

Casi particolari

L'attore che ha notificato la citazione può non iscriverne a ruolo nel termine di legge, qualora una delle parti interessate o il difensore risulti avere sede operativa o risiedere nel comune interessato dal sisma, dovendosi ritenere il relativo termine sospeso sino al 31.12.2012.

Il convenuto può non costituirsi nei termini di legge e la prima udienza dovrà essere rinviata d'ufficio successivamente al 31.12.2012, tenendo presente che dovrà essere concesso un congruo termine per la costituzione.

Le udienze istruttorie potranno essere trattate, qualora vi sia stata espressa rinuncia al diritto al rinvio d'ufficio ed in assenza di un termine interlocutorio fissato nel periodo di sospensione.

Le cause fissate per la precisazione delle conclusioni, salva espressa rinuncia di tutte le parti al diritto alla sospensione dei termini processuali da effettuarsi in sede di udienza, dovranno essere rinviate a data successiva il 31/12/2012.

In ipotesi di procedimenti trattenuti in decisione senza che vi fosse stata in udienza espressa rinuncia al diritto di sospensione dei termini, il deposito della memoria conclusionale deve intendersi come rinuncia espressa al diritto di sospensione dei termini, a prescindere dal successivo deposito di memoria di replica. L'Avvocatura si impegna a sensibilizzare gli iscritti a comunicare e/o ad evidenziare la circostanza dell'applicabilità della sospensione al Giudice a mezzo e mail.

Il Giudice a seguito della segnalazione pervenuta successivamente al provvedimento con cui ha trattenuto la causa in decisione, provvede a sospendere per tutte le parti in giudizio la decorrenza dei termini concessi ex art 190 cpc sino al 31.12.2012 o comunque sino al termine del periodo di sospensione, in ipotesi di proroga.

Le udienze fissate ex art. 281 sexies potranno essere trattate con conseguente decisione finale a condizione che la/e parte/i interessata/e rinuncino al diritto al rinvio d'ufficio e a condizione che il giudice non avesse indicato un termine intermedio per il deposito di brevi note riassuntive.

In questa seconda ipotesi le udienze potranno essere trattate solo se tutte le parti dichiarano di rinunciare al diritto alla sospensione dei termini.

I termini per la riassunzione di processi sospesi e/o interrotti devono intendersi sospesi e la decorrenza deve iniziare nuovamente a decorrere successivamente al 31/12/2012.

I termini per la proposizione di appello devono intendersi sospesi sino alla data del 31/12/2012 e pertanto la Cancelleria, ancorché richiesta, non potrà rilasciare attestazioni di passaggio in giudicato di pronunce che vedono le parti o i loro difensori interessati al sisma, nell'ipotesi in cui tali passaggi in giudicato si siano verificati in un periodo che va dal 20/05/2012 al 31/12/2012.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si impegna a fornire alla Cancelleria elenco degli Avvocati iscritti con studio principale o secondario in Comuni interessati al sisma, impegnandosi a comunicare ai propri iscritti la necessità di una collaborazione onde evitare un'inutile attività di Cancelleria.

Procedimenti speciali

Procedimento monitorio

Sarà possibile chiedere ed ottenere ingiunzione di pagamento e/o altra tipologia di ingiunzione, anche nei confronti di soggetti che risiedono e/o operano in Comuni interessati dal sisma, a condizione che il credito azionato o altro obbligo, si siano formati a seguito di inadempimento antecedente alla data del 20.5.2012 o qualora il mancato adempimento leda interessi primari della persona.

Procedimenti di convalida di sfratto

Per udienze relative a procedimenti di convalida di sfratto dovrà essere disposto un rinvio successivo alla data del 31.12.2012.

Anche in ipotesi di rinuncia espressa al diritto al rinvio d'Ufficio, qualora fosse richiesto un termine di grazia, si dovrà tenere conto del periodo di sospensione sino al 31.12.2012 .

Atto di precetto e successivo pignoramento

Sarà possibile procedere alla notifica di atto di precetto anche nei confronti di soggetti residenti nei comuni interessati dal sisma.

Il termine di 10 giorni entro il quale procedere all'adempimento richiesto in precetto deve intendersi sospeso sino al 31.12.2012.

Per la richiesta di successivo pignoramento si dovrà pertanto attendere il termine del periodo di sospensione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 punto 4) comma 1 nella parte in cui prevede la sospensione dei termini perentori legali, convenzionali, sostanziali e processuali sino al 31.12.2012. Il termine di validità dell'atto di precetto deve intendersi sospeso sino al 31.12.2012.

La sospensione si deve intendere applicata a qualsiasi tipologia di atto di precetto, ivi compreso quello per rilascio.

Procedimenti di esecuzione mobiliari ed immobiliari

In ossequio a quanto disposto dagli art. 3) e 4) Dl. 74/2012 in tema di rinvio d'ufficio e di sospensione di termini, si devono intendere rinviate d'ufficio e devono intendersi sospesi tutti i termini perentori processuali relativi alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Ciò comporta in particolare che:

per le procedure esecutive presso terzi, ove una delle parti risulti risiedere od operi in Comune terremotato, l'udienza ex art 543 cpc dovrà essere differita in assenza di espressa rinuncia del titolare del diritto al rinvio.

Qualora il procedimento si sia concluso con un provvedimento di assegnazione, il debitore non potrà eccepire la circostanza della residenza in Comune terremotato e l'obbligo del terzo al versamento in favore del creditore dovrà proseguire.

Qualora sia il terzo a risiedere o operare in Comune terremotato, lo stesso potrà avvalersi della prevista sospensione e non versare quanto dovuto sino al 31.12.2012.

Per le procedure esecutive immobiliari:

A) Procedura in fase di autorizzazione di vendita.

La relativa udienza, salvo rinuncia al diritto al rinvio d'ufficio, dovrà essere rinviata a data successiva al 31.12.2012;

B) Procedura in fase di vendita. La relativa udienza di vendita, qualora una delle parti o i difensori risultino risiedere in Comune terremotato, dovrà essere rinviata in data successiva al 31.12.2012 .

C) Procedura in fase post-vendita dopo l'aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento.

Quanto alla procedura in fase post-vendita dopo l'aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, il termine di pagamento a seguito di aggiudicazione per i soggetti che risiedono in Comuni terremotati deve intendersi sospeso sino al 31.12.2012.

L'aggiudicatario potrà rinunciare al termine e procedere al pagamento richiedendo l'emissione del relativo decreto.

Procedure concorsuali

La sospensione dei termini, nonché il diritto al rinvio d'ufficio, risultano applicabili anche alle procedure concorsuali.

Le istruttorie pre-fallimentari in danno di soggetti di cui all'art. 6, comma quarto, legge 122/2012, sono sospese, con salvezza delle cautele di cui all'art. 15, penultimo comma l.f..

Le curatele fallimentari sono invitate ad acquisire informazioni in ordine alla sussistenza o meno in capo ai creditori che hanno formulato domande di ammissione al passivo, delle condizioni di cui all'art. 6 della legge 122/2012, quarto comma, sul presupposto che l'attività di accertamento dello stato passivo abbiano regolare corso in ragione della natura concorsuale delle attività interessate dal fallimento, con salvezza dei termini per le opposizioni e/o le impugnazioni in favore dei soggetti creditori che si trovano nelle condizioni indicate dalle legge in esame.

Analoga attività dovrà essere svolta dalla curatela fallimentare in sede di riparto.

Rito Lavoro

Nell'ambito dei giudizi disciplinati dagli art 409 e segg. cpc si applica quanto previsto nel giudizio ordinario, nonché in quello monitorio e cautelare, sia per le ipotesi di rinvio d'Ufficio, che di sospensione processuale dei termini.

Nei giudizi azionati collettivamente (c.d. ricorsi collettivi) i difensori debbono evidenziare al giudice se una o più parti rientrano nella previsione della normativa sul terremoto, a mezzo dichiarazione a verbale con la quale possono anche rinunciare in modo espresso al rinvio dell'udienza;

La normativa di cui al D.L. 74/2012 trova anche applicazione per i soggetti (persone giuridiche) che hanno unità produttive nei Comuni interessati dal provvedimento e sede legale in altri territori.

Per i procedimenti disciplinati dalla legge c.d. Fornero in tema di licenziamenti in tutela reale, non si applicheranno le norme di cui ai punti 3) e 4) del dl.74 2012 ed i procedimenti verranno trattati.


In ipotesi di mancato pagamento del datore di lavoro che risiede in Comuni "terremotati" di emolumenti, anche di natura differita (TFR), il Giudice, se richiesto, emetterà ingiunzione di pagamento anche se il mancato pagamento è avvenuto in data successiva al 20 maggio 2012.

Bologna, - 9 NOV. 2012

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. Sandro Callegaro)



Il Dirigente del Tribunale
(dr.ssa Elena Barca)



Il Presidente del Tribunale
(dott. Francesco Scutellari)

